

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

12.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 21 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità.	241
Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi.	242
Attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale Portuaria	242
Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia Nazionale Portuaria.	242
Riconoscimento della navigazione mercantile con rischi di guerra.	242
Premi di navigazione per l'anno 1940	243
Autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune provincie danneggiate da alluvioni	243
Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori. (<i>Modificato dal Senato</i>).	244
Esame di una petizione	244

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Ascione, Bombini, Caccese, Cao di San Marco, Moro Aurelio, Paoloni, Pellegrini e Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, De Marsanich*).

RAMPONE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità. (804)

CILENTO, *Relatore*, ricorda che l'articolo 5 della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, dispone che i danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi, fino a quello del 1920, i quali abbiano ottenuto la concessione di sussidi per la riparazione o la ricostruzione di stabili di loro proprietà, devono iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data di partecipazione dell'avvenuta concessione ed ultimarli entro 12 mesi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dalla data stessa, se si tratta di riparazioni, ed entro 18 mesi, se si tratta di ricostruzioni.

Poichè per detti lavori occorrono determinate qualità di materiali, che in questo momento scarseggiano, si è data facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di consentire, caso per caso, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per l'ultimazione dei lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari fissati dall'articolo sopra citato.

Vi sono poi altri sussidi di entità minore, come, ad esempio, quelli concessi ai comuni del Veneto terremotati e ai comuni danneggiati dalle alluvioni del maggio 1939-XVII. Per questi sussidi è sembrato opportuno lasciare al Ministro dei lavori pubblici di determinare se la concessione delle proroghe sia effettivamente indispensabile.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi. (823)

LIVERANI AUGUSTO, *Relatore*, avverte che il disegno di legge consente di dar corso alle domande di concessione di autolinee all'industria privata presentate anteriormente al 3 gennaio 1940-XVIII, data dell'entrata in vigore della legge 28 settembre 1939-XVII, numero 1822, che disciplina tale materia. Le concessioni hanno corso purchè a quella data risulti compiuta l'istruttoria ed intervenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale Portuaria. (824)

AGAZZI, *Relatore*, nota che con il disegno di legge è conferita ai sottufficiali e militi della Milizia nazionale portuaria la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, che fu già riconosciuta agli appartenenti ad altre Milizie speciali.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia Nazionale Portuaria. (825)

ASCENZI, *Relatore*, rileva che il provvedimento istituisce la promozione straordinaria per merito di guerra al personale della Milizia nazionale portuaria. Questa Milizia ha già acquistato notevoli benemerienze e il disegno di legge non può che raccogliere il pieno consenso della Commissione. Esso, del resto, si uniforma a quanto è già stato disposto per la Milizia nazionale forestale.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento della navigazione mercantile con rischi di guerra. (826)

LEMBÒ, *Relatore*, nota che il Governo fascista vuole, con il disegno di legge, premiare soprattutto da un punto di vista morale i marittimi italiani, i quali in questa, come nelle altre guerre, hanno avuto la ventura di essere gli anticipatori delle grandi azioni alle quali è stato e sarà chiamato il popolo italiano.

I marittimi italiani hanno, in circostanze molto difficili, dimostrato quanto siano forti in essi il senso del coraggio, lo sprezzo del pericolo e soprattutto la dedizione alla difesa degli interessi della Patria, anche col sacrificio della vita.

Si deve alla disciplina dei nostri marittimi se, in un momento particolarmente difficile, l'Italia ha potuto assicurare con regolarità i propri approvvigionamenti. Trentacinque marittimi sono morti compiendo fascisticamente il loro dovere; ma anche quelli che hanno avuto la fortuna di tornare in seno alle loro famiglie, questo dovere hanno compiuto integralmente. (*Applausi*).

Non è il caso di ricercare, come si vorrebbe per motivi di speculazione politica, chi pose i mezzi bellici micidiali che causarono la loro morte. Tutte le responsabilità delle conse-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

guenze della guerra risalgono a chi la guerra ha scatenato. (*Approvazioni*).

Il provvedimento concede ai marittimi, che hanno già compiuto o compiano navigazione in determinate zone di particolare pericolo, il riconoscimento del doppio della navigazione effettuata nei limiti delle zone stesse, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e del computo della misura della pensione stessa ed ai fini del conseguimento di gradi marittimi e della medaglia di lunga navigazione. Il maggiore onere derivante alla Cassa nazionale fascista della previdenza marinara sarà sostenuto dall'armamento, mediante un contributo supplementare, pari all'intero contributo normalmente corrisposto dagli armatori e dai componenti dell'equipaggio.

Si vuole, con ciò, non soltanto alleviare i marittimi di un onere, che del resto non è eccessivo, in quanto limitato al periodo di navigazione in determinate zone, ma dare una manifestazione della solidarietà che unisce il capitale e il lavoro della marineria italiana.

Si concede, inoltre, ai marittimi che abbiano compiuto un certo numero di viaggi nelle zone pericolose, un distintivo da apporsi sulla manica sinistra della giubba, costituito da uno scudetto di panno che riproduce una mina, intorno alla quale si leggono le parole: « Vivere pericolosamente ». In questo motto è consacrata la condotta dei marittimi italiani in questo periodo grave di rischi; questo motto sarà il viatico per tutti i futuri marinai italiani.

Raccomanda vivamente al Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che — ad evitare inconvenienti, verificatisi nella passata guerra — si diano precise disposizioni alle capitanerie di porto perchè siano trascritti sulle matricole dei marittimi i periodi di navigazione nelle zone riconosciute pericolose.

Conclude affermando che il disegno di legge risponde a un sentimento di gratitudine di tutti gli Italiani verso i valorosi marittimi mercantili. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1 il camerata Rizzo di Grado ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 2°, dopo le parole: tale contributo supplementare, aggiungere le altre: da computarsi per i periodi di permanenza delle navi nelle zone su indicate* ».

(*È approvato — Si approvano gli altri articoli*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Premi di navigazione per l'anno 1940. (827)

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che dal 1930 fino a tutto il 1934 la marina mercantile fu colpita dalla più profonda crisi che la storia ricordi. Molti eccellenti armatori italiani dovettero ammainare la bandiera, non riuscendo a sopportare il disagio gravissimo determinato da tale crisi. Il Governo fascista, per evitare che la marina mercantile italiana soccombesse, provocando danni gravissimi agli interessi del Paese, dispose, con la legge 21 dicembre 1931-X, n. 1573, l'assegnazione di un premio di navigazione a tutte le navi mercantili adibite al trasporto di merci. Mercè questo intervento molti armatori furono in grado di superare quel periodo di grave disagio.

Successivamente, con la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1248, in rapporto alla nuova situazione favorevole al traffico, fu sospesa l'assegnazione di tale premio, tranne che a determinate categorie di naviglio nazionale.

Col disegno di legge in esame, data l'attuale situazione internazionale, che ha notevolmente aumentato i traffici marittimi, si è ritenuto opportuno di sospendere, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, il premio di navigazione per tutti i piroscafi e motonavi da carico, ad eccezione di quelli che esercitano la pesca fuori del Mediterraneo e dei velieri, motovelieri, velieri con motore ausiliario a propulsione meccanica addetti alla pesca fuori del Mediterraneo.

Pur riconoscendo che anche queste piccole navi possono oggi ricavare dai traffici vantaggi sufficienti per la loro vita, ritiene opportuno il provvedimento, per incoraggiare la motorizzazione dei velieri.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune provincie danneggiate da alluvioni. (837)

CAVALLAZZI, *Relatore*, rileva che, in seguito a numerose frane verificatesi in provincia di Chieti e in altre provincie, e particolarmente in quella di Pesaro, per effetto del maltempo, si è ritenuto indispensabile autorizzare la spesa di lire 8,000,000, in aggiunta a quelle già disposte durante il corrente eser-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cizio finanziario per le necessità più urgenti di pronto soccorso in conseguenza di pubbliche calamità.

E da rilevare che dagli accertamenti eseguiti è risultato che nella provincia di Chieti 41 abitati sono rimasti gravemente colpiti; sono crollate in complesso 109 case; sgombrate perchè pericolanti 52; lesionate 99.

Il sollecito intervento del Governo ha un alto significato morale e offre la piena garanzia che ai danneggiati saranno assegnate sollecitamente le quote loro spettanti.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori. *(Approvato dal Senato).* (671-B)

CASALINI, *Relatore*, avverte che la Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni del Senato ha prorogato l'entrata in vigore del provvedimento del disegno di legge al 1° gennaio 1941-XIX. Inoltre, ha modificato l'articolo 6, nel senso che a partire dalla data di promulgazione della legge, possono essere immessi in servizio autoveicoli di

tipo diverso dal prescritto solo in quanto siano già in costruzione a tale data e i costruttori ne facciano denuncia ai circoli ferroviari entro 15 giorni dalla data stessa.

Propone l'approvazione degli emendamenti apportati dal Senato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli emendati dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Esame di una petizione.

PRESIDENTE riferisce sulla petizione di Forgiione Elia ed altri dipendenti dall'azienda tramviaria di Napoli, i quali chiedono di poter fruire, quali orfani di guerra, dei benefici concessi agli ex combattenti per avere la precedenza nella nomina in pianta stabile.

Avverte che, in base alle vigenti disposizioni, agli orfani di guerra è effettivamente riconosciuto un diritto preferenziale, che segue immediatamente a quello concesso agli invalidi di guerra.

Propone pertanto che la petizione sia trasmessa al Ministero delle comunicazioni per gli opportuni provvedimenti.

(La proposta è approvata).

La riunione termina alle 11.35.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità. (804)

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti del pagamento dei sussidi a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino a quello del 1920 a norma dell'articolo 5, 4° comma, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, è data facoltà agli ingegneri capi degli uffici del genio civile, fino al 30 giugno 1941-XIX, di consentire, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per l'ultimazione dei lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari fissati dall'articolo stesso.

Analoga facoltà può essere consentita, fino al 30 giugno 1941-XIX, dal Ministro dei lavori pubblici agli ingegneri capi degli uffici del genio civile delle provincie nelle quali, per la riparazione o la ricostruzione di edifici di proprietà privata in conseguenza di danni causati da pubbliche calamità, siano stati concessi dal Ministero dei lavori pubblici sussidi con prefissione di termini per l'ultimazione dei lavori a norma di legge.

Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi. (823)

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, non si applicano alle nuove concessioni di autoservizi per le quali risulti compiuta l'istruttoria ed intervenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici anteriormente al 3 gennaio 1940-XVIII.

Attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale portuaria. (824)

ARTICOLO UNICO.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale portuaria è conferita, nell'esercizio delle attribuzioni inerenti al loro

servizio, anche la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. In tale veste essi sono soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.

Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia Nazionale Portuaria. (825)

ART. 1.

È istituito per la Milizia nazionale portuaria l'avanzamento straordinario per merito di guerra, conferibile in tempo di guerra agli appartenenti a reparti operanti che sul campo di battaglia abbiano esercitato, in modo eminente, azione di comando.

ART. 2.

Per tempo di guerra, agli effetti della presente legge, si intenderà quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

ART. 3.

Per la promozione straordinaria per merito di guerra non si applicano i periodi minimi di servizio o di permanenza nel grado prescritti per gli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria.

La promozione viene effettuata ancorché non esista vacanza nel ruolo del grado superiore. L'eccedenza così risultante verrà assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Le eventuali proposte di avanzamento saranno trasmesse al Comando della Milizia nazionale portuaria accompagnate da una sintetica motivazione.

ART. 4.

La proposta di promozione straordinaria per merito di guerra dell'ufficiale è sottoposta dal comandante della Milizia nazionale portuaria al Ministro per le comunicazioni, e la promozione decorre dalla data di approvazione da parte del Ministro stesso. Nel decreto Reale sarà riportata la definitiva motivazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

La promozione straordinaria per merito di guerra dei sottufficiali, militi scelti e militi decorre ad ogni effetto dalla data del decreto ministeriale e viene conferita su proposta del comandante della Milizia nazionale portuaria.

ART. 6.

Sono estese agli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria le disposizioni contenute negli articoli da 140 a 145 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali in tempo di guerra, e negli articoli da 9 a 14 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, per quanto riguarda, nell'istesso tempo, l'avanzamento dei sottufficiali, militi scelti e militi, intendendosi sostituita, per gli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria, la competenza del Ministro per le comunicazioni a quella del Ministro per la guerra.

Riconoscimento della navigazione mercantile con rischi di guerra. (826)

ART. 1.

La navigazione compiuta dal 2 settembre 1939-XVII alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle comunicazioni nelle zone di mare indicate nell'articolo 4 è calcolata doppia a tutti gli effetti delle leggi sulla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

A tal fine dovrà essere versato alla Cassa un contributo supplementare pari a quello indicato nell'articolo 16 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473. Tale contributo supplementare, da computarsi per i periodi di permanenza delle navi nelle zone su indicate, sarà a totale carico dell'armatore.

ART. 2.

La navigazione compiuta nelle zone di mare indicate nell'articolo 4 è calcolata doppia:

a) agli effetti del conseguimento dei gradi marittimi;

b) agli effetti del conseguimento della medaglia di lunga navigazione di cui al Regio decreto 27 novembre 1904, n. 650.

ART. 3.

È istituito uno speciale distintivo d'onore per gli appartenenti alla gente di mare che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 6 e 7.

ART. 4.

La navigazione che dà diritto ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 e al conseguimento del distintivo di cui all'articolo 3 è quella effettuata nella zona a levante del 12° grado di longitudine Ovest, compreso il mar Baltico, situata fra il 65° grado di latitudine Nord e il parallelo passante per Brest.

ART. 5.

Il distintivo è costituito da uno scudetto di panno del modello allegato e va applicato sulla manica sinistra della giubba a 20 cm. dalla spalla.

ART. 6.

Per avere diritto a fregiarsi del distintivo di cui all'articolo 3 il marittimo deve aver compiuto almeno tre viaggi con navigazione nelle zone indicate nell'articolo 4.

Dopo che il marittimo avrà compiuto sei viaggi, avrà diritto di aggiungere sul distintivo, nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, una stella per ogni successivo gruppo di tre viaggi.

ART. 7.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo è data dal Ministero delle comunicazioni. Sono esclusi dalla concessione coloro che pur possedendone il titolo fossero eventualmente, a giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni, ritenuti indegni di fregiarsene per avere nel frattempo riportato condanne penali o per gravi motivi di ordine morale.

ART. 8.

Il Ministro delle comunicazioni conferisce un diploma d'onore alla memoria dei marittimi, che nell'adempimento del loro servizio per il superiore interesse della Patria, hanno perduto la vita nelle insidie della guerra sul mare.

Premi di navigazione per l'anno 1940-XVIII. (827)

ARTICOLO UNICO.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII è sospesa la corresponsione del premio di navigazione di cui alla legge 22 luglio 1939-XVII,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

n. 1248, nei riguardi dei piroscafi e motonavi, qualora non siano adibiti alla pesca fuori del Mediterraneo, ai termini e nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge stessa.

Autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune provincie danneggiate da alluvioni. (837)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 8,000,000 in aggiunta a quella di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune provincie danneggiate da alluvioni.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente.

Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori. (671-B)

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX gli autoveicoli che saranno immessi in servizio per il trasporto e la distribuzione nei centri urbani e suburbani del Regno di effetti postali, di generi di monopolio, di latte, pane e carni macellate, per inaffiamento e spazzatura delle strade, per raccolta e trasporto di immondizie e rifiuti e per trasporti funebri, debbono essere a trazione elettrica ad accumulatori.

ART. 2.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili), sentita la Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale, istituita con Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2614, può accordare deroghe all'obbligo stabilito nel precedente articolo 1 limitatamente a quei servizi che debbono svolgersi su percorsi non pianeggianti, o che, a giudizio del Ministero stesso, siano ritenuti inadatti per autoveicoli elettrici ad accumulatori.

Nei casi predetti, ove i servizi si svolgano entro la distanza di 180 chilometri da centri di produzione di gas riconosciuti adatti per

autotrazione, sarà obbligatorio l'uso dei gas stessi, previo esame, da parte del Ministero delle comunicazioni, delle condizioni di approvvigionamento.

ART. 3.

L'utilizzazione dell'autoveicolo elettrico ad accumulatori o a gas per autotrazione di nuova immatricolazione, agli usi di cui all'articolo 1, deve risultare da apposita annotazione da farsi a cura dei competenti Circoli ferroviari d'ispezione sulla licenza di circolazione all'atto del collaudo.

Tale annotazione è prescritta altresì:

a) per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori o a gas per autotrazione già in circolazione che si trovino adibiti agli usi indicati anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX o lo siano in seguito. In tali casi i Circoli ferroviari provvederanno mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati da presentarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno 1940-XVIII o prima di iniziare il nuovo servizio;

b) per tutti gli altri autoveicoli non elettrici adibiti anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX agli usi predetti e per quelli che vi siano adibiti in seguito a senso del precedente articolo 2. In tali casi i Circoli ferroviari provvedono parimenti mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati, per gli autoveicoli già in circolazione entro il 31 dicembre 1940-XIX, dietro dimostrazione da parte degli interessati medesimi del precedente impiego, e per gli altri prima di iniziare il nuovo servizio.

ART. 4.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a modificare le norme emanate a sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, in quanto occorra per agevolare l'impiego degli autoveicoli elettrici e disciplinare le loro caratteristiche costruttive.

Il Ministro delle comunicazioni è parimenti autorizzato ad aggiornare le norme suddette secondo i progressi della tecnica.

ART. 5.

Le esperienze, le prove e le verifiche necessarie ai fini di cui al precedente articolo 4 saranno eseguite presso il Reparto automobilistico sperimentale di Milano dell'Ispettorato generale, ferrovie, tramvie ed automobili.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I corrispettivi per le esperienze, le prove e le verifiche suddette saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni in analogia alle disposizioni stabilite dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

ART. 6.

A partire dalla data di promulgazione della presente legge possono essere immessi in servizio autoveicoli di tipo diverso dal prescritto solo in quanto essi siano già in costruzione a tale data e semprechè, entro 15 giorni dalla data stessa, i costruttori ne facciano denuncia ai Circoli ferroviari competenti, i quali dovranno procedere agli opportuni accertamenti. Tali veicoli dovranno comunque essere immessi in servizio entro il 31 dicembre 1940-XIX.

ART. 7.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5000.

In caso di ripetute irregolarità il Prefetto può ordinare il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per la durata da uno a sei mesi.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Ministero delle comunicazioni.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.